

Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica – Cass. 13602/2019

Potere del giudice del merito - Accertamento e valutazione del contenuto sostanziale della pretesa - Necessità - Elementi di riferimento - Sindacato di legittimità - Limiti.

Il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.

Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019 (Rv. 653921 - 01)

Riferimenti normativi:

[Cod. Proc. Civ. art. 360.1 - Sentenze impugnabili e motivi di ricorso](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 099 – Principio della domanda](#)

[Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato](#)